REGOLAMENTO (CEE) N. 1256/77 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1977

relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono da lungo tempo ingenti scorte di conserve di carni bovine prodotte in conformità del regolamento (CEE) n. 1295/74 della Commissione, del 22 maggio 1974, relativo alla trasformazione delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1145/75 [4];

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77 [6], lo smercio dei prodotti detenuti dagli organismi d'intervento può essere deciso se l'uscita dall'ammasso corrisponde ad una necessità tecnica;

considerando che occorre prevedere la possibilità di vendite periodiche delle conserve detenute dagli organismi d'intervento, tenuto conto del periodo normale di magazzinaggio di tali prodotti; che, conseguentemente, sussistono le condizioni per l'uscita dall'ammasso di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 98/69;

considerando che, per ottenere migliori risultati dalla vendita delle carni in oggetto, è opportuno applicare la procedura di gara in conformità del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento [7];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e prodotte in conformità del regolamento (CEE) n. 1295/74.

La vendita è effettuata secondo una procedura di gare periodiche.

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 216/69, in particolare gli articoli da 6 a 14, si applicano fatte salve le norme del presente regolamento.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento che detengono conserve di carne pubblicano un bando di gare periodiche, entro e non oltre la data di pubblicazione della prima delle gare particolari di cui al paragrafo 2.

2. Nel quadro delle gare periodiche, gli organismi d'intervento procedono a gare particolari in conformità degli articoli da 6 a 14 del regolamento (CEE) n. 216/69.

3. Nel bando di gara particolare è indicata la data anteriormente alla quale gli organismi d'intervento hanno immagazzinato le conserve messe in vendita.

4. Il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 13 del giorno fissato nel bando di gara particolare.

5. I bandi di gara sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Articolo 3

Il peso delle conserve di carni bovine messe in vendita è espresso in peso netto. Il quantitativo minimo è di 2 tonnellate.

Tuttavia, se la quantità messa all'asta in un luogo di presa in consegna è inferiore a 2 tonnellate, l'offerta riguarda la quantità disponibile.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 140 del 23. 5. 1974, pag. 47.
[4] GU n. L 112 del 1°. 5. 1975, pag. 60.
[5] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.
[6] GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.
[7] GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

Articolo 4

Nel fissare i prezzi minimi di vendita per ciascuna gara particolare è tenuto conto della situazione del mercato delle carni bovine.

Articolo 5

In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 216/69, il prezzo è pagato via via che le merci escono dal deposito, proporzionalmente ai quantitativi ritirati e non oltre il giorno precedente ciascun ritiro.

Articolo 6

Ove, per un caso di forza maggiore, l'aggiudicatario non possa rispettare i termini di presa in consegna stabiliti, l'organismo d'intervento adotta le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

L'organismo d'intervento comunica alla Commissione tutti i casi di forza maggiore e le misure da esso adottate al riguardo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH